

Modalità di autenticazione degli atti art. 7 L. 248/2006

La Legge n. 248/2006 ha abilitato nuovi soggetti, oltre ai notai, all'autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati.

SOGGETTI ABILITATI ALL'AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI

- I notai
- Gli uffici comunali
- Gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
- Gli uffici della Motorizzazione Civile (DTT)
- I titolari degli Studi di consulenza automobilistica e delegazioni A.C.I. che hanno attivato lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA)

MODALITA' DELL'AUTENTICA

- La sottoscrizione deve essere resa dal dichiarante (venditore) in presenza del funzionario competente.
- Il dichiarante deve essere munito di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità e del Certificato di Proprietà del veicolo.
- L'atto di vendita viene redatto sul retro del Certificato di Proprietà.
- In caso di smarrimento del Certificato stesso è necessaria la presenza contestuale di venditore ed acquirente.
- Presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (DTT) l'autentica della firma deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di passaggio di proprietà.
- È possibile presentare presso gli uffici della Motorizzazione Civile e del Pubblico Registro Automobilistico la richiesta per i trasferimenti di proprietà con atti già autenticati da uno degli altri soggetti autorizzati.

COSTI DELL'AUTENTICA

- L'autentica è eseguita gratuitamente presso gli uffici del PRA, DTT, STA, salvo i diritti di segreteria che al momento attuale sono dovuti solo agli uffici comunali, è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 14,62.